



COMUNE DI PACE DEL MELA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 5 DEL 12.09.2019

OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzazione del Dott. Salvatore Campagna da parte del Comune di Furci Siculo (ME) ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 3 del 04.07.2019 avente ad oggetto "Autorizzazione all'utilizzazione del dott. Salvatore Campagna da parte del Comune di Furci siculo (ME) ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004" per mesi due;

VISTA la richiesta acquisita al protocollo generale dell'Ente al N. 11162 del 12.09.2019 del Comune di Furci Siculo tesa ad ottenere l'autorizzazione ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario di lavoro, per ulteriori mesi 6, del Dott. Salvatore Campagna, dipendente comunale a tempo pieno con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, Comandante della Polizia Municipale e Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, che prevede per le Amministrazioni la possibilità di conferire direttamente o di autorizzare l'esercizio di incarichi che provengano da altra Amministrazione pubblica, ovvero da Società e persone fisiche, che svolgano attività di impresa o commerciale, purché disposti dagli Organi competenti secondo i criteri che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della P.A.;

CONSIDERATO che l'art. 53 del D.lgs 165/2001, rimandando alla disciplina degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 3/1957, conferma il generale divieto di cumulo degli impieghi pubblici.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 della prima sezione, datato 25.05.2005, che ha fornito la propria interpretazione sulla valenza dell'art. 1 comma 557 della Legge 311//2004 nel senso che qualora il dipendente utilizzato mantenga con l'Ente di provenienza un rapporto di lavoro a tempo pieno è necessario che l'orario settimanale complessivo non superi la durata massima consentita, comprensiva del lavoro straordinario – che è di 48 ore settimanali – secondo la previsione del D.Lg 66/2003.

VISTO il successivo parere del Consiglio di Stato Sezione prima N. 12131/4 del 11.12.2013 che conferma la precedente interpretazione di cui al parere sopra citato, qualificando la normativa in argomento come normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una P.A. espresso dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 assicurando il rispetto di taluni limiti ed in particolare:

- Utilizzazione del personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i rapporti istituzionali
- Garanzia che vengano rispettate le prescrizioni stabilite dalla legge e dall'Amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore.

- **VISTA** la circolare N. 2 del 26 maggio 2014 con cui il Ministero dell'interno recepisce l'interpretazione del Consiglio di Stato in merito alle problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali ex art. 1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004 N. 311;

RIBADITO che l'utilizzazione del dipendente del comune di Pace del Mela dovrà avvenire fuori dell'orario di lavoro e per non più di 12 ore settimanali come previsto dal D.Lgs 66/2003;

ACCERTATO che sulla base di tali presupposti l'autorizzazione può essere concessa in quanto non in contrasto o incompatibile con gli interessi del Comune e dell'ambito specifico di attività del dipendente fermo restando il rispetto dei principi di cui in premessa e di seguito sintetizzati:

- a) non sia inconciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o il decoro del comune,
- b) non comporti un impegno tale da pregiudicare la capacità lavorativa del dipendente,
- c) sia esercitata al di fuori dell'orario di servizio;
- d) l'orario di lavoro settimanale complessivo del dipendente sia contenuto entro le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario ;

CONSIDERATO che si tratta di impegno limitato nel tempo per il periodo richiesto di ulteriori mesi 6 decorrenti dal **15.09.2019** ;

RITENUTO, che l'incarico risulta non incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto espletato compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio;

VERIFICATO che l'incarico di cui si tratta non contrasta con il dispositivo dell'art. 1, comma 60 e successivi della Legge 662/96, nonchè con quanto regolato con le circolari del dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 e 6 del 1997, in particolare per quanto attiene al criterio della verifica della compatibilità dell'attività extra istituzionale, in base alla natura, alle modalità di svolgimento ed all'impegno richiesto dalla stessa;

VERIFICATO inoltre che l'incarico non interferisce con i compiti istituzionali del Comune di Pace del Mela e che non esistono con essa conflitti di interessi che, qualora si determinino, comportano l'immediata decadenza dalla presente autorizzazione;

Sentito il Sindaco di questo Ente che ha confermato la nota protocollo 8207 del 04.07.2019 con cui comunicava la disponibilità ad autorizzare il dipendente dott. Salvatore Campagna, invitando il segretario comunale ad emettere i necessari provvedimenti;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di autorizzare il dott. Salvatore Campagna, dipendente comunale a tempo pieno con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, Comandante della Polizia Municipale e Responsabile dell'Area Amministrativa ad espletare attività lavorativa presso il Comune di Furci Siculo ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004.
2. L'autorizzazione viene concessa per un tempo di lavoro settimanale, aggiuntivo rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno da prestare presso il Comune di Pace del Mela, non superiore a 12 ore. La prestazione dovrà avvenire fuori dell'orario di lavoro e non dovrà interferire con l'ordinaria attività svolta presso questo Ente.
3. L'autorizzazione viene concessa per l'ulteriore periodo richiesto di mesi 6 con decorrenza dal **15.09.2019**;
4. Di invitare il dipendente e/o il Comune di Furci Siculo a comunicare i dati e le informazioni necessarie ad assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di anagrafe delle prestazioni del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, al dipendente autorizzato, al Responsabile dell'Area Finanziaria in cui rientra il servizio di trattamento giuridico ed economico del personale.

Dalla Residenza Municipale, addì 12/09/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Donato Maria